



ESAME ATTO DI GOVERNO N. 288

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA UE 2018/1808 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 14 NOVEMBRE 2018, RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 2010/13/UE, RELATIVA AL COORDINAMENTO DI DETERMINATE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI E AMMINISTRATIVE DEGLI STATI MEMBRI CONCERNENTI LA FORNITURE DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI, IN CONSIDERAZIONE DELL'EVOLUZIONE DELLE REALTA' DEL MERCATO

AUDIZIONE DEL 28 SETTEMBRE 2021 DINANZI ALLE COMMISSIONI RIUNITE VII E IX DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Il presente documento ha lo scopo di illustrare compiutamente le osservazioni della società Mediaset, anticipate, in forma sintetica, in occasione dell'audizione tenuta in data 28 settembre 2021 dinanzi alle Commissioni riunite VII e IX della Camera dei Deputati nell'ambito dell'esame dell'atto del Governo n. 288 (Schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva UE 1808/2018).

Il provvedimento oggi all'esame costituisce un atto fondamentale destinato ad orientare le dinamiche future e gli equilibri di mercato.

Il recepimento della Direttiva, infatti, rappresenta un passaggio cruciale per creare un quadro regolamentare uniforme e orientato al futuro, con l'obiettivo di realizzare sia il level playing field per tutti gli operatori, qualunque siano le piattaforme ed i modelli di business utilizzati, sia un livello elevato e omogeneo di tutela per i fruitori dei contenuti. Inoltre il recepimento consente la salvaguardia del ruolo sociale, culturale ed economico dei fornitori di servizi media audiovisivi avverso i concreti rischi di creazione di barriere all'accesso da parte di soggetti che dispongono di nuove leve tecnologiche con cui possono attuare delle vere e proprie azioni di disintermediazione.

DEFINIZIONI

Art. 4 lett. g): "produttori indipendenti" - si veda sezione "Quote di programmazione e investimento"

Art. 4 lett. t) da modificare come di seguito riportato:
"sistema integrato delle comunicazioni": il settore economico che comprende le seguenti attività: stampa quotidiana e periodica; agenzie di stampa; editoria elettronica anche per il tramite di Internet; radio e servizi di media audiovisivi e radiofonici; cinema; pubblicità esterna; sponsorizzazioni e pubblicità online **sotto qualsiasi forma.**

Motivazione

Il riferimento specifico alle attività pubblicitarie sotto qualsiasi forma, comprese le attività dei motori di ricerca, garantisce maggiore chiarezza e più preciso allineamento con l'indicazione dei ricavi del SIC contenuta nella disposizione di tutela del pluralismo e della concorrenza

Art. 4 lett. mm) da modificare come di seguito riportato:
"telepromozione": ogni forma di pubblicità consistente nell'esibizione di prodotti, presentazione verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni o di un fornitore di servizi, ~~fatta dall'emittente televisiva o radiofonica~~ **realizzata sotto la responsabilità dell'emittente** sia analogica che digitale, nell'ambito di un programma, al fine di promuovere la fornitura, dietro compenso, dei beni o dei servizi presentati o esibiti.

Motivazione

L'emendamento attribuisce rilevanza, anziché alla materiale realizzazione della telepromozione da parte dell'emittente, al fatto che questa assuma le decisioni editoriali relative alla telepromozione, vale a dire, in sostanza, ne determini il contenuto, anche ove il filmato sia, quindi, materialmente realizzato da un terzo. In modo coerente con la definizione di "spot pubblicitario", che si caratterizza per la predeterminazione del contenuto del comunicato da parte dell'inserzionista e la neutralità rispetto al palinsesto, l'emendamento sottolinea che la specificità della telepromozione consiste, appunto, nella funzionalizzazione al palinsesto ("nell'ambito di un programma"), garantita dal ruolo editoriale dell'emittente.

Definizione da inserire nell'articolo:

Autopromozione: "annunci effettuati dall'emittente in relazione ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati ovvero in relazione a programmi e servizi di media audiovisivi o radiofonici di altre entità appartenenti al medesimo gruppo di emittenti; si considerano appartenenti al medesimo Gruppo le emittenti televisive o radiofoniche, nonché i fornitori di servizi di media non lineari o a richiesta sottoposti ad un medesimo controllo ai sensi dell'art 51 (già art. 43 TU) e art.2359 cc".

**Motivazione**

Nonostante il Testo Unico faccia più volte riferimento alla nozione di "autopromozione", questa non è definita. La definizione proposta è coerente con la più recente formulazione della Direttiva, e tiene conto del fatto che le offerte audiovisive e radiofoniche presenti sul mercato provengono, nella quasi totalità, da gruppi editoriali integrati che operano su tutte le piattaforme, perseguendo strategie editoriali e d'impresa unitarie.

TITOLI ABILITATIVI

Nell'articolato dello schema di decreto manca la previsione del titolo abilitativo per la fornitura dei servizi media audiovisivi a richiesta, contenuta nell'art. 22 bis del Testo Unico vigente. Tale titolo abilitativo risulta, comunque, richiamato dall'art. 7, comma 1, lett. b) dello schema di decreto.

Si suggerisce pertanto di inserire la previsione in oggetto, di seguito trascritta:

Art. 22-bis

Autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta

1. L'attività di fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta è soggetta al regime dell'autorizzazione generale. A tal fine, il richiedente presenta all'Autorità una dichiarazione di inizio attività nel rispetto della disciplina stabilita dalla Autorità stessa con proprio regolamento.
2. Nel rispetto del presente testo unico, l'Autorità adotta il regolamento di cui al comma 1 entro il 30 giugno 2010. Il regolamento individua gli elementi della dichiarazione di inizio attività, con riferimento a qualità e requisiti del soggetto, persona fisica o giuridica, che svolge l'attività, escluso ogni riferimento ai contenuti dei servizi oggetto dell'attività medesima e stabilisce i modelli per la presentazione della dichiarazione di inizio attività.

Motivazione

Nello schema di decreto manca la previsione sopra riportata relativa al rilascio di titolo abilitativo per la fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta.

Si chiede pertanto l'inserimento della previsione in oggetto contenuta all'art. 22 bis del vigente Testo Unico.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RADIODIFFUSIONE SONORA**Art. 7 Principi generali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza leale**

comma 1 lett. d) da modificare come di seguito riportato:

Previsione di titoli distinti per lo svolgimento delle attività di fornitura di cui alla lettera b) rispettivamente in ambito nazionale o in ambito locale, quando le stesse siano esercitate su frequenze terrestri, stabilendo, comunque che uno stesso soggetto o soggetti tra di loro in rapporto di controllo o di collegamento ~~non~~ possono essere, contemporaneamente, titolari di autorizzazione per fornitore di servizi media radiofonici, inclusi i concessionari, in ambito nazionale e in ambito locale.

Motivazione

Va considerata la possibilità per uno stesso soggetto di essere contemporaneamente titolare di autorizzazione radiofonica digitale in ambito nazionale e titolare di autorizzazione radiofonica digitale in ambito locale nella logica di favorire la digitalizzazione del settore.

È necessario eliminare il divieto di titolarità congiunta di radio locali e nazionali, allo scopo di garantire adeguate possibilità di sviluppo del settore radiofonico, che si caratterizza per l'ingresso di soggetti attivi su diverse piattaforme (compresi grandi aggregatori di contenuti a mezzo Internet, come Spotify o altri analoghi soggetti). L'eliminazione del divieto in esame consente sia alla radiofonia locale sia a quella nazionale di individuare direttrici di sviluppo, affiancando alla programmazione nazionale programmazione locale di qualità e viceversa.

Art. 24 Durata e limiti delle concessioni e autorizzazioni radiofoniche su frequenze terrestri in tecnica analogica

comma 5 Abrogare:

~~Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto è istituito presso il Ministero, in coordinamento con l'Autorità, un tavolo tecnico di confronto, anche con i rappresentanti degli operatori del settore, che procede alla valutazione del sistema delle concessioni e autorizzazioni radiofoniche su frequenze terrestri in tecnica analogica e della relativa copertura.~~

Motivazione

La disciplina vigente in materia di concessioni e autorizzazioni, che attribuisce specifiche competenze al Ministero e Agcom, garantisce la piena operatività del sistema e ne assicura il pluralismo.

Risulta pertanto superfluo prevedere la costituzione di un ulteriore organismo senza che peraltro ne siano individuati finalità e ambiti di competenza specifici.

Nel corso dell'audizione al Senato è stata sostenuta una posizione in relazione al ripristino dei tetti antitrust.

Tale proposta è anacronistica, basata su un'impostazione giuridica ormai superata e si pone palesemente in contrasto con i principi giuridici nazionali e europei:

a) nella parte in cui pone limiti soltanto sulle radio, nell'ambito di un mercato sempre più aperto anche in questo settore agli OTT non regolamentati;

b) nella parte in cui prevede delle soglie ex ante senza analisi di mercato, in totale antitesi con i principi generali del diritto europeo da ultimo enunciati dalla Corte di Giustizia nella sentenza Mediaset/Vivendi;

c) con il nuovo articolo 51 dello schema di decreto che, in conformità alla citata sentenza della Corte di Giustizia, prevede per le posizioni con significativo di mercato lesive del pluralismo,

limiti come soglia di allerta da verificare nel corso dell'istruttoria dell'Agcom e non come divieto ex ante.

Se venissero introdotti i limiti richiesti, non sarebbe consentito a uno stesso soggetto di detenere più concessioni radiofoniche, nel rispetto di una soglia predeterminata, e paradossalmente sarebbe consentito invece a un grande soggetto con un'unica concessione afferente a un canale di massimo ascolto, quindi con elevate risorse, di operare con una posizione di rilevanza, se non addirittura di dominanza, nel mercato.

Art. 71 Norme transitorie e di coordinamento

comma 4 Abrogare:

~~Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera w), e all'articolo 24, comma 3, si applicano dalla data del 1 gennaio 2023. Restano in vigore fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all'articolo 2, comma lettera v), e all'articolo 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 177 del 2005.~~

Motivazione

Non sembra ragionevole posticipare, in considerazione anche dell'attuale copertura della diffusione radiofonica, al 1 gennaio 2023 l'applicabilità delle nuove norme che introducono la flessibilità necessaria per consentire al mondo radiofonico italiano di tenere il passo con gli sviluppi dell'offerta di contenuti sonori proveniente, in particolare da internet.

Nel corso dell'audizione alla Camera del 28 settembre è emersa una posizione contraria alla norma prevista dall'art. 24, comma 3, relativa all'ampliamento del bacino d'utenza.

La questione è stata ampiamente dibattuta nel corso dell'audizione delle parti tenutasi al Ministero lo scorso 3 agosto, nella quale sono stati sentiti 34 soggetti della radiofonia nazionale e locale. Il MISE si è quindi determinato ad inserire la norma in questione dopo aver attentamente valutato le posizioni emerse nel corso di detta audizione, peraltro largamente maggioritarie in favore dell'ampliamento del bacino.

Il mantenimento degli attuali limiti della popolazione nel bacino d'utenza in cui può legittimamente operare l'emittenza locale è anacronistico con particolare riferimento sia all'evoluzione tecnologica del settore audiovisivo, che consente di fruire anche dell'offerta dei contenuti sonori provenienti da internet, come sopra indicato, sia con riferimento alle norme che regolano il settore televisivo locale, che prevedono la possibilità per una tivù locale di raggiungere una copertura del 50% della popolazione e 10 bacini regionali.

PROTEZIONE DEI DIRITTI D'AUTORE

Art. 33 Protezione dei diritti d'autore da modificare come di seguito riportato:
comma 2 I fornitori di servizi di media audiovisivi e i fornitori di piattaforme per la condivisione di video operano nel rispetto dei diritti d'autore e dei diritti connessi, ed in particolare:
a) trasmettono le opere cinematografiche, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 14 novembre 2016, n. 220, nel rispetto dei termini temporali e delle condizioni concordate con i titolari dei diritti.

Motivazione

L'estensione delle competenze dell'Agcom in materia di diritto d'autore ai fornitori di piattaforme di condivisione video appare coerente con l'esigenza di garantire un elevato livello di tutela della proprietà intellettuale, nonché la parità di condizioni concorrenziali rispetto ai fornitori di servizi di media audiovisivi. Essa non trova ostacolo nella Direttiva "copyright" poiché aggiunge un ulteriore strumento di tutela amministrativa del diritto d'autore, che non intacca le prerogative giurisdizionali, né modifica la disciplina sostanziale della responsabilità dei prestatori di servizi di condivisione prevista da tale Direttiva.

TUTELA DEI MINORI NELLA PROGRAMMAZIONE AUDIOVISIVA

ART. 38 Disposizioni a tutela dei minori

comma 1 da modificare come di seguito riportato:

~~Sono vietate le trasmissioni televisive gravemente nocive allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, e in particolare, i programmi che~~ **i fornitori di servizi di media audiovisivi lineari e non lineari e i servizi di piattaforma per la condivisione di video non possono diffondere contenuti gravemente nocivi allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori e in particolare contenuti che** presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero scene pornografiche, nonché i film la cui proiezione o rappresentazione in pubblico ai minori di anni diciotto sia stata vietata dalle Autorità a ciò competenti, salve le previsioni di cui al comma 3 applicabili unicamente ai servizi a richiesta. Al fine di conformare la programmazione alla disposizione di cui al presente comma, i fornitori di servizi di media audiovisivi **e i fornitori di servizi di piattaforma di condivisione** si attengono ai criteri fissati dall'Autorità con apposite procedure di co-regolamentazione.

Motivazione

L'estensione ai fornitori di servizi di piattaforma di condivisione del divieto di diffusione di contenuti gravemente nocivi per i minori appare coerente con la ratio di innalzamento del livello di tutela della persona, ed in particolare dei minori, avverso audiovisivi dannosi, fatta propria sia dalla Direttiva sia dalla legge delega. Essa risulta comunque compatibile con la Direttiva come misura nazionale più restrittiva. Nel merito, non può essere nascosto il fatto che la fonte di maggiore diffusione di contenuti gravemente nocivi per i minori è, da tempo, Internet; numerosissimi siti che contengono materiale pornografico o comunque gravemente nocivo, inoltre, non adottano alcun sistema di filtraggio o controllo degli accessi, o utilizzano sistemi del tutto inadeguati. Quanto proposto appare, dunque, necessario al fine di assicurare un adeguato livello di tutela dei minori avverso gravi minacce per il loro sviluppo psichico e morale, derivante dall'esposizione continua ed indiscriminata a materiale pornografico, o comunque gravemente nocivo.

comma 2 da modificare come di seguito riportato:

I fornitori di servizi media, i servizi di media audiovisivi a richiesta e i servizi distribuiti attraverso le piattaforme per la condivisione di video non trasmettono contenuti ~~Le trasmissioni dei servizi di media audiovisivi e delle emittenti radiofoniche non contengono programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori o film vietati ai minori di anni quattordici a meno che la scelta dell'ora di trasmissione, fra le ore 23:00 e le ore 7:00~~ **per i servizi di media lineari** o qualsiasi altro accorgimento tecnico **per tutti i servizi** escludano che i minori che si trovano nell'area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali **programmi contenuti**; qualora tali **programmi contenuti** siano trasmessi, **diffusi** sia in chiaro sia a pagamento, ~~nel caso di trasmissioni radiofoniche devono essere preceduti da un'avvertenza acustica e, in caso di trasmissioni televisive, devono essere identificati, per l'intera durata della trasmissione, da un simbolo visivo chiaramente percepibile e riconoscibile dall'utente. L'Autorità, ricorrendo a procedure di co-regolamentazione, può individuare misure tecniche diverse ovvero aggiuntive rispetto a quelle indicate dal presente comma.~~

I fornitori di servizi media non lineari informano adeguatamente gli spettatori circa il carattere potenzialmente nocivo del programma prima dell'inizio della visione dello stesso.

Le trasmissioni radiofoniche, potenzialmente nocive, devono essere precedute da un'avvertenza acustica.

Motivazione

Valgono le medesime considerazioni di cui al punto che precede.

Da inserire nell'articolo:

Le disposizioni che precedono si applicano anche alle opere web come definite dal d.lgs. 203/2017. Qualora le medesime siano distribuite al pubblico nell'ambito dei servizi media lineari e non lineari non si applica la classificazione di cui all'art.10 del d.lgs. 203/2017.

Motivazione

L'emendamento assicura che il sistema di segnalazione utilizzato dai servizi di media audiovisivi sia omogeneo, evitando la sovrapposizione di sistemi diversi che genererebbe evidente rischio di confusione.

comma 3 da modificare come di seguito riportato:

Le trasmissioni **I contenuti** di cui al comma 1 possono essere resi disponibili dai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta, in deroga ai divieti di cui al comma 1, solo in maniera tale da escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente tali servizi e comunque con imposizione di un sistema di controllo specifico e selettivo che vincoli alla introduzione del sistema di protezione di cui al comma 5, alla disciplina del comma 11 ed alla segnaletica di cui al comma 2.

Motivazione

Valgono le medesime considerazioni di cui ai punti precedenti.

comma 7 da modificare come di seguito riportato:

I fornitori di servizi di media sono altresì tenuti a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al comma 6, l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori ~~nella fascia oraria di programmazione compresa tra le ore 16 e le ore 19~~ all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale audiovisiva.

Motivazione

La "fascia oraria protetta" è da considerarsi ormai anacronistica, considerata l'ampiezza delle offerte destinate ai minori, o comunque di loro interesse, in tutte le fasce orarie.

comma 10 da modificare come di seguito riportato:

Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'Istruzione, con il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, se nominata, con l'Autorità delegata all'editoria, dispone la realizzazione di campagne scolastiche per un uso corretto e consapevole **della fruizione di contenuti su tutte le piattaforme** ~~del mezzo televisivo~~ nonché ~~di programmi~~ **messaggi** con le stesse finalità rivolti ai genitori, utilizzando a tale fine **anche la diffusione sulle stesse piattaforme** ~~anche con gli stessi mezzi radiotelevisivi, in orari caratterizzati da ascolti medi elevati e soprattutto nella fascia oraria compresa~~ **con adeguata visibilità** ~~tra le ore 19:00 e le ore 23:00,~~ in particolare i mezzi della società concessionaria del pubblico servizio radiofonico, televisivo e multimediale.

Motivazione

L'estensione della norma a tutti i mezzi di diffusione/fruizione dei contenuti audiovisivi risulta coerente con l'attuale realtà dell'offerta audiovisiva.

comma 11 si veda sezione "Quote di programmazione e investimento"

DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICITÀ, LE SPONSORIZZAZIONI E L'INSERIMENTO DI PRODOTTI

La nuova disciplina sulla pubblicità è uno degli elementi più innovativi dello schema di decreto legislativo ed è in gran parte coerente con il testo e i principi della Direttiva con cui viene resa più flessibile e ampliata la possibilità di accedere alla risorsa pubblicitaria per i soggetti che traggono da tale attività l'unica forma di ricavo in un contesto sempre più competitivo.

Lo schema di decreto contiene alcuni limitati elementi in contrasto con lo spirito di flessibilità della Direttiva che rischiano di limitare fortemente le possibilità di inserimento di contenuti pubblicitari da parte degli operatori commerciali. Ci si riferisce in particolare alla disciplina sul calcolo della **durata programmata dei programmi** e alla disciplina sulla **sponsorizzazione dei programmi** come di seguito illustrato.

Con riferimento alla disciplina prevista per la **concessionaria pubblica si esprime apprezzamento sulla previsione di limiti di affollamento specifici** che prevedono l'applicazione dei limiti di affollamento su ogni singolo canale, il mantenimento del limite orario di affollamento e l'individuazione del limite del 6% introdotto nelle fasce orarie 6:00 - 18:00 e 18:00-24:00. Tali misure costituiscono nel loro insieme misure necessarie, efficaci e invalicabili per il mantenimento di un corretto assetto concorrenziale.

Il principio dell'applicazione della soglia per canale destituisce di fondamento la prassi adottata, ancor oggi da RAI, che riferisce il calcolo degli affollamenti pubblicitari settimanali al complesso delle reti e non alla programmazione di ogni singolo canale. Come è noto, per tutte le altre emittenti i limiti di affollamento sono sempre stati e saranno scrupolosamente osservati per ogni singolo canale.

Importante anche l'inserimento del comma 2 all'art.45, che ribadisce i principi già dettagliati nel contratto di servizio pubblico, in base ai quali la conclusione di contratti di diffusione pubblicitaria da parte della concessionaria pubblica debba avvenire sulla base di principi di concorrenza, trasparenza e non discriminazione, al fine di garantire un corretto assetto del mercato.

Va ricordato, infatti che, dopo una lunga istruttoria Agcom con delibera n. 61/20/CONS, ha accertato il mancato rispetto dei principi di non discriminazione e trasparenza, in relazione ai prezzi effettivamente praticati dalla concessionaria RAI nella vendita degli spazi pubblicitari. Di conseguenza l'Autorità ha diffidato la RAI a cessare immediatamente i comportamenti contestati, assicurando il rispetto dei principi di non discriminazione e di trasparenza nella conclusione dei contratti di diffusione pubblicitaria, anche al fine di consentire la verifica del corretto utilizzo delle risorse pubbliche destinate al finanziamento delle attività e della programmazione di servizio pubblico.

Il Tar, intervenuto sulla base dell'impugnazione proposta da RAI di tale delibera, ha ribadito la piena legittimità dell'intervento di Agcom, confermato dall'analoga decisione assunta dal Consiglio di Stato in sede cautelare lasciando quindi inalterata la portata della delibera assunta. La vicenda ha confermato la necessità di un adeguato sistema di vigilanza sul rispetto, da parte di RAI, degli obblighi inerenti al servizio pubblico e dei limiti posti a tutela del mercato; al tempo stesso, l'attuale carenza, in capo all'Autorità, di poteri conformativi ha impedito alla stessa Autorità di emettere prescrizioni organizzative e comportamentali dirette a RAI, idonee ad assicurare l'immediata cessazione della violazione ed il ripristino del corretto svolgimento dei compiti di servizio pubblico.

Art. 44 Interruzioni pubblicitarie da modificare come di seguito riportato:

comma 7 Ai fini del presente articolo, per durata programmata si intende il tempo di trasmissione compreso tra l'inizio della sigla di apertura e la fine della sigla di chiusura del programma, ~~al netto~~ **al lordo** della pubblicità inserita, come previsto nella programmazione del palinsesto.

Motivazione

Il c.d. "principio del lordo", riconosciuto da tempo dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, ha sempre trovato applicazione nel nostro Paese; non vi sono ragioni per introdurre una previsione opposta, alla luce dell'attuale grado di sviluppo dell'offerta audiovisiva, che si caratterizza per una vasta ampiezza di alternative offerte al telespettatore, anche per quanto riguarda la programmazione di lungometraggi ed opere simili. Viceversa, il passaggio al principio del "netto" risulta difficilmente compatibile con la ratio di liberalizzazione e flessibilità che ispira la Direttiva, per quanto riguarda la quantità di pubblicità trasmissibile e la sua ripartizione nel palinsesto.

Introdurre questa nuova modalità di calcolo della durata programmata dei programmi rende meno appetibile la programmazione di prodotto cinematografico nell'ambito di palinsesti delle televisioni commerciali, in palese contrasto con le finalità sottostanti all'articolata disciplina delle quote di programmazione ed investimento in opere europee ed italiane prevista dallo stesso schema di decreto, che riserva una particolare attenzione appunto alle opere a contenuto narrativo.

Inoltre, tale modifica non è motivata nella relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo.

Art. 45 Limiti di affollamento da modificare come di seguito riportato:

comma 5 Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 4 non si applicano agli annunci dei fornitori di servizi media audiovisivi, **e radiofonici** relativi ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati ovvero in relazione a programmi e servizi di media audiovisivi **o radiofonici** di altre entità appartenenti al medesimo gruppo di emittenti, agli annunci di sponsorizzazione e agli inserimenti di prodotti, agli schermi neutri tra il contenuto editoriale e gli spot televisivi pubblicitari o di televendita, e tra i singoli spot.

Motivazione

Il recepimento della definizione europea di autopromozione risolve i dubbi interpretativi che hanno caratterizzato, anche di recente, la materia, con particolare riferimento all'autopromozione "cross piattaforma" e "di gruppo". La definizione europea va nella direzione della massima flessibilità, in modo coerente con la diffusione di gruppi editoriali multimediali, che propongono nelle varie piattaforme (compresa quella radiofonica) offerte coordinate ed integrate.

Art.46 Disposizioni sui servizi di media audiovisivi e radiofonici e sulle sponsorizzazioni da modificare come di seguito riportato:

comma 5 È vietata la sponsorizzazione di telegiornali, radiogiornali e notiziari **di carattere politico**, nonché di programmi di attualità.

Motivazione

Mantenere la formulazione attuale, che limita il divieto ai soli "notiziari di carattere politico", risulta più coerente con i contenuti della programmazione televisiva "sotto testata". Infatti, molti programmi di informazione non trattano soprattutto soft news o temi di cronaca e/o costume. La *ratio* del divieto di sponsorizzazione consiste nell'esigenza di salvaguardare l'autonomia del programma rispetto a potenziali ingerenze dello *sponsor*; questa esigenza appare, in effetti, limitata alle trasmissioni che trattano temi di carattere politico, che possono risultare sensibili rispetto alle esigenze dello *sponsor* o del suo gruppo di interessi. Viceversa, essa non sussiste rispetto all'"attualità" genericamente intesa (si pensi, ad esempio, alla cronaca, che occupa, come è noto, buona parte delle rubriche di attualità televisiva).

L'autonomia della testata giornalistica è comunque garantita dal principio, contenuto nelle disposizioni sulla sponsorizzazione dei programmi, che vieta ogni influenza dello sponsor nei contenuti del programma, oltre che dalle regole normative e deontologiche proprie della professione giornalistica.

Inoltre, tale modifica non è motivata nella relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo.

SERVIZIO PUBBLICO GENERALE RADIOTELEVISIVO

Art. 8. Principi generali in materia di informazione e di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore dei servizi di media audiovisivi e radiofonici

Su questo punto si ritiene necessario individuare ulteriori interventi normativi tesi ad assicurare la massima compatibilità dell'ordinamento interno, per quanto riguarda il finanziamento e l'operatività della RAI con le regole europee in tema di aiuti di Stato al servizio pubblico.

Art. 62 Verifica dell'adempimento dei compiti

comma 7 da modificare come di seguito riportato:

Se, a seguito dell'istruttoria, l'Autorità ravvisa infrazioni agli obblighi di cui al comma 1, fissa alla società concessionaria il termine, comunque non superiore a trenta giorni, per l'eliminazione delle infrazioni stesse. **Ove necessario, l'Autorità può disporre l'adozione, da parte della concessionaria pubblica, di specifiche misure, organizzative o comportamentali, atte ad assicurare il rispetto degli obblighi di cui al comma 1, sentita la Commissione di Vigilanza.**

Nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravità e della durata dell'infrazione, l'Autorità dispone, inoltre, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida, fissando i termini, comunque non superiori a trenta giorni, entro i quali l'impresa deve procedere al pagamento della sanzione.

Motivazione

La proposta di rafforzamento dei poteri dell'Autorità, volta a far sì che questa possa emettere provvedimenti conformativi idonei a rimuovere le violazioni degli obblighi di servizio pubblico e per assicurare il rispetto delle regole europee; tale intervento è finalizzato ad evitare che la RAI abusi della propria particolare posizione di soggetto beneficiario di finanziamento pubblico per introdurre distorsioni sul mercato pubblicitario.

QUOTE DI PROGRAMMAZIONE E INVESTIMENTO

Art. 4 comma 1) lettera g)

"produttori indipendenti": gli operatori della comunicazione europei che svolgono attività di produzioni audiovisive che, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, non sono controllati da o collegati a fornitori di servizi media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana o che hanno la responsabilità editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se stabiliti in altro Stato membro, e che, in caso di produzione di opere cinematografiche audiovisive di finzione e di animazione e documentari, sono titolari di diritti secondari;

oppure, in subordine:

Art.2 comma 1) lettera p) Testo Unico D. Lgs. 177/2005

"produttori indipendenti", gli operatori della comunicazione europei che svolgono attività di produzioni audiovisive e che non sono controllati da, ovvero collegati a, fornitori di servizi media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana e, alternativamente:

- 1) per un periodo di tre anni non destinano più del 90 per cento della propria produzione ad un solo fornitore di servizi media audiovisivi;
ovvero
- 2) sono titolari di diritti secondari.

Motivazione

La definizione proposta dallo schema di decreto appare più restrittiva rispetto a quella attuale e potrebbe comportare problemi applicativi.

Tale definizione limita infatti fortemente l'autonomia negoziale delle parti proponendo un modello contrattuale unico e omologato in cui il fornitore di servizi è titolare di diritti primari e il produttore indipendente titolare di diritti secondari, laddove invece nelle ipotesi di coproduzioni i diritti primari e secondari possono essere ripartiti secondo accordi tra le parti.

Va peraltro considerato che l'indipendenza è un requisito soggettivo e quindi appare più coerente la definizione della norma soppressa che stabilisce di non destinare più del 90% ad un solo soggetto e non può essere considerato tale se detiene o non detiene i diritti secondari.

Pertanto, si propone la modifica della definizione in oggetto, come sopra indicata; in subordine si propone il mantenimento della definizione vigente contenuta all'art. 2, comma 1), lettera p) del d. lgs. 177/2005.

Art.38 Disposizioni a tutela dei minori

comma 11 Abrogare:

~~Le quote di riserva per la trasmissione di opere europee, previste dall'articolo 52 devono comprendere anche opere cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori, nonché produzioni e programmi adatti ai minori ovvero idonei alla visione da parte dei minori oltre che degli adulti. Il tempo minimo di trasmissione riservato a tali opere e programmi delle emittenti radiotelevisive è determinato dall'Autorità con proprio regolamento.~~

Motivazione

Questa previsione risulta del tutto priva di attualità, in considerazione dell'ampiezza delle offerte tematiche rivolte ai minori, sia lineari che non, in tutte le piattaforme. Anche al di fuori delle offerte tematiche, vi è una programmazione rivolta ai minori, o alle famiglie, del tutto ampia e diversificata, che rende superflua la previsione di sotto-quote specifiche. Potrebbe essere mantenuta, se del caso, con esclusivo riferimento alla concessionaria pubblica.

Art.54 Obblighi di investimento in opere europee dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari

comma 3 da modificare come di seguito riportato:

I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari diversi dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, tenuto conto del palinsesto, riservano altresì alle opere cinematografiche di espressione originale italiana a contenuto narrativo patrimoniale ovunque prodotte da produttori indipendenti, una sotto quota della quota prevista per le opere europee di cui al comma 1 pari ad almeno il 3,5 per cento dei propri introiti netti annui, come definiti ai sensi del comma 1. **Nell'ambito di tale sottoquota, una percentuale non inferiore al 2,5% deve essere riservata alle opere cinematografiche di espressione originale italiana.** ~~Il regolamento o i regolamenti di cui all'articolo 57 prevedono che una percentuale pari almeno al 75 per cento di tale quota sia riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni.~~ Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai soggetti che programmano opere cinematografiche in maniera non significativa e residuale secondo criteri di soglia annuali contenuti in regolamento dell'Autorità.

Motivazione

Gli obblighi di programmazione e di investimento in opere europee e nazionali sono stati il volano per far crescere la produzione indipendente nel nostro Paese. L'intero settore del broadcasting ha investito oltre 10 miliardi di euro negli ultimi 10 anni e per quanto riguarda Mediaset il suo investimento nello stesso periodo è stato di circa 3 miliardi. Nella valorizzazione del contenuto locale identitario Mediaset ha contribuito con le sue società Medusa e Tao Due, produttrici di film vincitori di Oscar e campioni di incasso (Checco Zalone), con ingenti investimenti che hanno consentito di esaltare le eccellenze artistiche e professionali nazionali. Un investimento su dette società che peraltro, in virtù della discriminatoria definizione di produttore indipendente prevista all'art. 4 lettera q) che considera come tali società controllate anche al 100% da fornitori di media audiovisivi stranieri, peraltro beneficiari di ingenti risorse pubbliche da tax credit, non può essere invece conteggiato ai fini degli obblighi di programmazione e di investimento e, per quanto riguarda l'audiovisivo, neppure beneficiare di risorse da tax credit. In una logica di sviluppo generale dell'intero settore, comprensivo del broadcasting investitore, andrebbe tuttavia ridefinito il sistema delle quote obbligatorie, anche alla luce del criterio di semplificazione e razionalizzazione in materia previsto dalla legge delega e di cui non sembra esserci traccia nello schema di decreto in esame. Tra le quote di riserva e quelle insostenibili che si prevedono di aggiungere, la sottoquota del 3,5% nella produzione originale italiana è e sarà sempre più difficile da rispettare se concentrata esclusivamente sulla cinematografia recente, che vincola per una quota del 28% l'investimento complessivo cui i broadcaster sono obbligati. I film destinati alla sala stanno soffrendo pesantemente gli effetti della pandemia e non garantiscono più ai broadcasting una parziale remunerazione dell'investimento con gli incassi derivanti dallo sfruttamento nelle sale. La produzione cinematografica è destinata fortemente a contrarsi anche in virtù delle diverse modalità di fruizione da parte del pubblico, sempre più concentrate sulla

produzione audiovisiva seriale, tenendo altresì conto che per trasmettere le opere cinematografiche sulla televisione free devono trascorrere non meno di due anni dalla loro uscita in sala. Come verrà precisato in una successiva osservazione sulla norma prevista all'art. 55, comma 2, vi è una sproporzione di tale obbligo rispetto alle piattaforme dei servizi non lineari, attualmente pari all'1,25%, e che rimarrebbero tali anche con l'aumento dell'obbligo dell'investimento del 25% a regime dei ricavi in opere europee, che aumenterebbe al massimo fino al 2,5%.

E' quindi necessaria una rimodulazione della percentuale prevista dal comma 3, mantenendone l'entità, ma consentendo agli operatori di destinarne una parte (l'1%) alle opere c.d. "narrative", anche non cinematografiche, dando così la facoltà ai fornitori di servizi media di considerare anche la c.d. "fiction" televisiva, i programmi di animazione, i documentari, e le altre opere di cui all'art. 57, comma 3, che comportano contributi autoriali e artistici del tutto paragonabili a quelli della cinematografia, tenuto altresì conto del fatto che ormai la gran parte dei produttori indipendenti opera in tutti i settori. Al fine di garantire risorse di investimento alla cinematografia nazionale verrebbe mantenuta una sottoquota di salvaguardia pari al 2,5% in suo favore, comunque più elevata rispetto alla quota cui sono e sarebbero soggette le nuove piattaforme. Si propone, inoltre, l'abrogazione del comma nella parte relativa alla percentuale del 75% destinata alle opere degli ultimi 5 anni, che irrigidisce in modo non necessario gli strumenti che i fornitori possono utilizzare per definire le loro strategie d'investimento. Premesso che, per loro natura, i fornitori di servizi di media audiovisivi necessitano comunque di opere nuove, non sembra necessario, per conseguire l'obiettivo di far affluire risorse ai produttori, prevedere una sottoquota specifica non sempre disponibile sul mercato, tenendo altresì conto che, come già rilevato, tali prodotti per essere trasmessi sulla televisione free devono trascorrere due anni dalla loro uscita in sala.

comma 7 Abrogare:

~~Il regolamento o i regolamenti di cui all'articolo 57 prevedono che almeno l'85 per cento delle quote di cui al comma 6 sia riservato alla coproduzione ovvero al preacquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti.~~

Motivazione

Si propone l'abrogazione di questa norma, che irrigidisce in modo non necessario gli strumenti che i fornitori possono utilizzare per definire le loro strategie di investimento. Premesso che, per loro natura, i fornitori di servizi di media audiovisivi necessitano comunque di opere "nuove", non sembra necessario, per conseguire l'obiettivo di far affluire risorse ai produttori, prevedere una sottoquota specifica.

Art. 55 Obblighi dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta

comma 2

Indipendentemente dal mantenimento o di un'eventuale nuova entità della quota prevista alla lettera b), si propone l'inserimento di un comma 2 bis del seguente tenore:

2-bis. Quanto previsto al comma 2, lettera a) b) si applica esclusivamente ai fornitori di servizi media audiovisivi a richiesta che non abbiano una propria offerta gratuita e lineare.

I fornitori di servizi media audiovisivi lineari che svolgono anche attività di fornitura di servizi media non lineari sono soggetti alla sola quota di investimento prevista dall'art. 54, comma 1.

In alternativa:

2-bis. Per i fornitori di servizi audiovisivi lineari che svolgono anche attività di fornitura di servizi media non lineari la quota di cui alla lettera b) è del 12,5%.

Motivazione

Si propone di prevedere un regime diverso per i fornitori di servizi media audiovisivi lineari che offrono servizi anche on demand mantenendo una sottoquota ad hoc unicamente per i soggetti che offrono esclusivamente servizi on demand.

Per i fornitori di servizi di media audiovisivi che svolgono entrambe le attività, lineari e non lineari, si propone quindi l'eliminazione della sottoquota per i servizi on demand, oppure in subordine, il mantenimento della sottoquota prevista al comma 1 dell'art. 54, pari al 12,5%.

Va infatti evitata una pesante doppia imposizione per quei soggetti che da sempre, e in misura rilevante, sono soggetti agli obblighi di investimento con quote e sottoquote previste per la loro attività lineare e che negli ultimi dieci anni hanno sostenuto la produzione indipendente con oltre dieci miliardi di euro; gravarli di un'ulteriore quota rispetto alle tante già previste dall'articolo 54 rischia di aggravare una situazione ai limiti della sostenibilità. Prevedere una differenziazione rispetto ai soggetti internazionali che svolgono solo un'attività non lineare a pagamento è ragionevole e legittimo.

L'entità della quota di investimento per i servizi a richiesta, in particolare quella a regime del 25%, appare comunque eccessiva e rischia di avere effetti distorsivi sull'intero mercato dell'audiovisivo, penalizzando in particolare il broadcasting tradizionale, che nell'ultimo decennio ha investito oltre 10 miliardi di euro, e la sua produzione identitaria nazionale.

Il rilevante e maggiore investimento indirizzato in misura incrementale prioritariamente sulla produzione seriale finirebbe per accentuare un divario che lascerebbe sostanzialmente a soggetti come Rai, Mediaset e Sky la quota più rilevante del finanziamento sul cinema italiano (che per la televisione free ha una finestra di programmazione che consente la messa in onda dopo 2 anni dall'uscita in sala), un prodotto purtroppo sempre meno remunerativo perché penalizzato dalla pandemia e dalle mutate modalità di fruizione dei contenuti audiovisivi.

Per quanto riguarda l'obbligo di investimento sulle opere cinematografiche italiane, va infatti rilevato che già esiste un forte squilibrio tra i broadcaster (il 3,5% sul totale dei ricavi, pari al 28% dell'investimento) e le piattaforme non lineari (attualmente l'1,25%, pari al 10% tendente al 2,5 dopo 4 anni con l'aumento della quota complessiva al 25%). Di fatto si concentrerebbe in capo al broadcasting il maggiore investimento su una programmazione meno appetibile per il grande pubblico e in prospettiva sempre più quantitativamente limitata, lasciando la produzione di serialità nelle mani di committenti di matrice globale extraeuropea.

Lo squilibrio finirebbe per determinare una situazione di sostanziale monopolizzazione della produzione seriale da parte delle nuove piattaforme, con effetti inflazionistici e aumenti dei costi di produzione sostenibili solo per soggetti forti economicamente che operano in mercati ampi e globalizzati. Già oggi, con il rilevante afflusso alla produzione indipendente delle risorse pubbliche del tax credit e comunque i rilevanti investimenti della televisione, si registra la piena occupazione delle professionalità qualificate e un conseguente aumento dei costi di produzione ai limiti della sostenibilità per gli operatori tradizionali.

Il rischio è quello della perdita o comunque della sempre maggior residualizzazione della produzione identitaria sulle tematiche tipiche della nostra storia, della nostra cultura e della

nostra vita sociale. Le piattaforme necessitano infatti di prodotti per mercati e pubblici sovranazionali.

Continuare a produrre contenuti destinati a pubblici più ristretti e a mercati più specifici è invece una ricchezza culturale, sociale e comportamentale che rischia di scomparire con l'accentuarsi della colonizzazione produttiva.

Andrebbe quindi ridimensionato l'aumento della percentuale della quota di investimento a carico delle piattaforme non lineari, tenendo anche conto che finirebbe in parte per ricadere anche sui già gravati broadcaster che hanno quasi tutti, a cominciare da Mediaset con Infinity, un'attività anche in questo settore.

Art.56 Attribuzioni dell'Autorità

comma 2 da modificare come di seguito riportato:

a) il carattere tematico o **semigeneralista** del palinsesto o del catalogo non consente di rispettare le quote di cui al presente titolo;

Motivazione

Il carattere tematico o semigeneralista del palinsesto o del catalogo del quale ha la responsabilità editoriale non consente di approvvigionarsi da produttori indipendenti europei ovvero non consente di acquistare, pre-acquistare, produrre o co-produrre opere audiovisive europee, ivi incluse le opere di espressione originale italiana ovunque prodotte.

Si suggerisce di assimilare ai palinsesti tematici quelli "semigeneralisti". A differenza dei "generalisti", e similmente ai "tematici", infatti, questi hanno una specifica linea editoriale, che può generare importanti problemi di compatibilità rispetto agli obblighi di programmazione e, di conseguenza, di investimento, non potendosi pensare che un editore sia obbligato ad investire in opere che non potrà, poi, programmare.

comma 4 da modificare come di seguito riportato:

Ai fini di cui al comma 3, l'Autorità comunica annualmente a ciascun fornitore di servizi di media audiovisivi il raggiungimento della quota annuale ovvero l'eventuale oscillazione in difetto da recuperare nell'anno successivo ovvero l'eventuale superamento della quota stessa da conteggiare nell'anno successivo. **Per la quantificazione della quota da recuperare, o del superamento da conteggiare nell'anno successivo, l'Autorità tiene conto, altresì, degli investimenti effettuati, nell'anno di riferimento, dal fornitore di servizi di media audiovisivi, in via diretta o tramite società controllate, per la realizzazione di opere audiovisive a contenuto narrativo, secondo i criteri stabiliti, mediante atto regolamentare, dall'Autorità stessa, nel rispetto del principio di proporzionalità ed entro un limite massimo definito dal medesimo regolamento.**

Motivazione

L'emendamento mira a valorizzare il contributo offerto dai fornitori di media audiovisivi al comparto della produzione di opere c.d. "narrative", comprensivo di tutti i soggetti della filiera, quindi non soltanto le società di produzione (beneficiarie dirette del sistema delle quote), ma anche gli autori (soggettisti, sceneggiatori, registi, compositori), gli artisti - interpreti (compresi i doppiatori), le maestranze, oltre all'indotto, attraverso le produzioni realizzate in via diretta o tramite società di produzione controllate. In particolare, l'emendamento consente all'Autorità di tenere conto delle strategie complessive di investimento in produzione audiovisiva dei fornitori

di SMAV, assicurando al sistema un ulteriore elemento di flessibilità, senza incidere in via diretta sui meccanismi di incentivazione della produzione indipendente. Il regolamento dell'Autorità potrà fissare valori minimi e massimi di investimenti rilevanti, nonché soglie percentuali massime di rilevanza degli stessi. Il fatto che l'emendamento sia limitato alle opere "narrative" costituisce un incentivo, rivolto ai fornitori di SMAV, ad indirizzare i loro investimenti in produzioni "interne" (o tramite controllate) appunto verso tale genere di produzioni, particolarmente meritevoli di tutela, e in linea generale più costose rispetto ad altri generi di programmi.

Art. 57 Disposizioni applicative in materia di opere audiovisive di espressione originale italiana

comma 1 Abrogare:

~~b) le sottoquote riservate alle opere di cui alla lettera a) ai sensi degli articoli 53, commi 2 e 3, 54, commi 2, 3, 5 e 7 e 55, comma 5, comunque nella misura non inferiore alle percentuali ivi previste.~~

in subordine:

b) le sottoquote riservate alle opere di cui alla lettera a) ai sensi degli articoli 53, commi 2 e 3, 54, commi 2, 3, 5 e 7 e 55, comma 5, ~~comunque nella misura non inferiore alle percentuali ivi previste.~~

Motivazione

Qualora si intenda attribuire ai ministeri la possibilità di modificare l'entità delle quote di promozione della produzione italiana, in un'ottica di flessibilità del sistema e di adeguamento alle evoluzioni del mercato, dovrebbe essere consentita anche la riduzione, oltre all'aumento, delle quote e delle sottoquote.

comma 2 Abrogare:

~~Il regolamento o i regolamenti di cui al presente articolo, tenuto conto delle caratteristiche e dei contenuti dei palinsesti dei fornitori di servizi media audiovisivi, nonché dei livelli di fatturato da essi realizzato, possono prevedere ulteriori sotto quote a favore di particolari tipologie di opere audiovisive prodotte da produttori indipendenti, con specifico riferimento alle opere realizzate entro gli ultimi cinque anni, alle opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione o documentari originali o ad altre tipologie di opere audiovisive.~~

Motivazione

Per ragioni di certezza, salvaguardia dell'autonomia dei fornitori di media, contenimento della complessità del sistema (già molto elevata) si suggerisce di eliminare la possibilità dell'introduzione di ulteriori sottoquote per via regolamentare.

Gli attuali limiti sono onerosi e di difficili da rispettare anche in ragione delle mutate caratteristiche del mercato.

Art.67 Sanzioni di competenza dell'Autorità

comma 2 da modificare come di seguito riportato:



L'Autorità, applicando le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma: d) ~~da 100.000 euro a 5.000.000 euro, ovvero fino all'uno per cento del fatturato annuo, quando il valore di tale percentuale è superiore a 5.000.000 euro,~~ **da € 25.000 a € 350.000** in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera g).

Motivazione

Si segnala l'ammontare assolutamente sproporzionato delle sanzioni previste per il caso di violazione degli obblighi in tema di promozione della produzione europea ed indipendente, sia in considerazione della natura degli interessi protetti, sia in comparazione con i presidi sanzionatori previsti per tutte le altre fattispecie dal medesimo testo unico. Sussistono dubbi significativi di costituzionalità e di compatibilità con le norme internazionali ed europee che vietano le sanzioni di entità spropositata.

Per queste ragioni tali sanzioni andrebbero sensibilmente ridotte, parificandole a quelle comminate per le altre tipologie di violazioni alle norme del TUSMAR, in particolare applicando le stesse sanzioni economiche previste per le violazioni alle disposizioni in materia di tutela dei minori.

TUTELA DEL PLURALISMO

Inserire come di seguito riportato:

Art. 8 bis "Accessibilità dell'informazione mediante servizio di media audiovisivo o radiofonico"

1. Allo scopo di assicurare il pluralismo e l'effettività dell'informazione per la più ampia utenza possibile, è garantita agevole accessibilità alla programmazione di informazione e di altri contenuti rilevanti dei servizi di media audiovisivi e radiofonici mediante qualsiasi strumento di ricezione o accesso a tali servizi impiegato dagli utenti, qualunque sia la piattaforma utilizzata per la prestazione dei medesimi servizi.

2. L'Autorità, mediante proprio regolamento, definisce le regole cui i produttori di apparecchi idonei alla ricezione di segnali radiotelevisivi o radiofonici nonché i prestatori di servizi di indicizzazione, aggregazione o reperimento di contenuti audiovisivi o sonori sotto qualsiasi forma, compresi i motori di ricerca Internet, dovranno attenersi allo scopo di assicurare l'osservanza di quanto previsto al comma che precede.

3. L'Autorità emana le prescrizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del presente comma ed emette i provvedimenti necessari a garantirne l'osservanza; in caso di mancata ottemperanza a tali provvedimenti, l'Autorità applica le sanzioni di cui all'art. 1, comma 31, legge 249/97.

Motivazione

L'inserimento dell'art. 8 bis deriva da quanto previsto dalla Direttiva all'art. 7 bis, a tenore del quale gli Stati membri possano adottare misure volte a garantire che si dia debito rilievo ai servizi di media audiovisivi di interesse generale.

Il pieno sviluppo delle tecnologie digitali e della rete Internet ha fatto sì che sia aumentato a dismisura il novero delle fonti di produzione e diffusione di notizie, senza, tuttavia, che a tale proliferazione abbia fatto riscontro lo sviluppo di sistemi adeguati di garanzia di attendibilità, accompagnati da idonee regole di responsabilità. Parallelamente, si è sviluppata la possibilità di accesso ai servizi di media audiovisivi e radiofonici attraverso una vasta serie di apparati. Sussiste, quindi, l'esigenza, per palesi ragioni di tutela del pluralismo, dell'effettività della funzione informativa, della garanzia dell'accesso dell'utenza a fonti qualificate di informazione, di assicurare che, qualunque siano, rispettivamente, la piattaforma utilizzata per l'erogazione del servizio e l'apparato impiegato dall'utente per riceverlo, la programmazione informativa dei fornitori di media audiovisivi e radiofonici sia agevolmente distinguibile ed accessibile. Ciò evita che soggetti quali costruttori di apparati di ricezione, gestori di motori di ricerca, gestori di piattaforme web di aggregazione di vario genere possano assumere un indebito ruolo di *gatekeeper* a discapito dei fornitori di SMAV e del pubblico.

Art. 32 Disposizioni generali

Aggiungere dopo il comma 4 i seguenti commi:

comma 5 Tutti gli apparecchi idonei alla ricezione del segnale televisivo digitale terrestre, anche se abilitati alla connessione Internet, devono avere installato il sistema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre di cui ai commi da 2 a 4 che precedono; tale sistema deve essere agevolmente accessibile; l'Autorità emana le prescrizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del presente comma ed emette, nei confronti dei soggetti che producono od importano gli apparecchi, i provvedimenti necessari a garantirne l'osservanza; in caso di mancata ottemperanza a tali provvedimenti, l'Autorità applica le sanzioni di cui all'art. 1, comma 31, legge 249/97.

comma 6 Il sistema di numerazione di cui alle disposizioni che precedono è riservato esclusivamente ai fornitori di media audiovisivi e radiofonici. Il Ministero/L'Autorità, con appositi provvedimenti, ne inibisce l'utilizzo da parte di soggetti privi di titolo ed irroga le relative sanzioni.

comma 7 Gli strumenti di ricerca presenti negli apparecchi di ricezione del segnale televisivo idonei alla connessione Internet devono assicurare la neutralità nell'indicizzazione dei contenuti audiovisivi e radiofonici e l'agevole reperibilità di ciascuno di essi, evitando ogni discriminazione ai danni dei fornitori dei servizi media audiovisivi e radiofonici; l'Autorità emana le disposizioni applicative del presente comma ed emette i provvedimenti necessari a garantirne l'osservanza, nei confronti dei soggetti che producono o importano gli apparecchi. In caso di mancata ottemperanza a tali provvedimenti, l'Autorità applica le sanzioni di cui all'art. 1, comma 31, legge 249/97.

Motivazione

Considerazioni analoghe a quelle espone in materia di tutela del pluralismo valgono anche in relazione al sistema LCN. Il sistema LCN è, da un lato, proprio della televisione digitale terrestre dall'altro costituisce, ad oggi, lo strumento utilizzato dalla vasta maggioranza dell'utenza per accedere alle offerte televisive di suo interesse. Occorre salvaguardare sia l'esclusività dell'uso del sistema LCN da parte dei fornitori di SMAV sia la funzione di via d'accesso semplice, diretta ed immediata dell'utenza alla programmazione, propria di tale sistema, evitando, in particolare, che i costruttori di apparati di ricezione relegino il sistema LCN in posizione marginale (se non occulta) rispetto a differenti sistemi proprietari di indicizzazione/reperimento dei contenuti. Ciò, infatti, potrebbe assegnare a tali soggetti un ruolo di controllo dell'accesso ai contenuti del tutto improprio, con palese rischio di effetti distorsivi della concorrenza e del pluralismo, oltre che di compromissione della funzione sociale, innanzitutto informativa, dei servizi di media audiovisivi. Si ritiene inoltre fondamentale inserire una previsione avente ad oggetto la riserva di utilizzo del sistema di numerazione esclusivamente ai fornitori di media audiovisivi e radiofonici. Inoltre, si auspica la previsione di uno specifico apparato sanzionatorio che preveda la potestà di Agcom/Ministero di sanzionare occupazioni sine titolo in materia di LCN.

REGISTRO DEI PROGRAMMI**Art. 67 Sanzioni di competenza dell'Autorità**

comma 1 da modificare come di seguito riportato:

L'Autorità applica, secondo le procedure stabilite con proprio regolamento, le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di programmazione, pubblicità e contenuti radiotelevisivi, ed in particolare quelli previsti:

~~d) dall'articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché dai regolamenti dell'Autorità, relativamente alla registrazione dei programmi;~~

in subordine:

Mantenimento del solo obbligo di conservazione trimestrale delle registrazioni dell'emesso televisivo, in formato digitale, con esclusione di obblighi di tenuta del registro dell'emesso, sotto qualsiasi forma;

in ulteriore subordine:

Sostituzione dell'attuale registro dell'emesso con uno strumento più agile, anch'esso in formato digitale. Potrebbe essere sufficiente prevedere che il registro sarà tenuto in formato digitale, secondo le modalità definite dall'Agcom con apposito regolamento (cfr. nel testo inserimento art. 16, comma 3, e sub art. 19 per radio e art. 20 per satellite).

Motivazione

Si rende necessario un intervento di chiarimento e coordinamento nell'ambito dell'attuale revisione del TU.

L'art. 70 comma 1 dispone l'abrogazione del Testo Unico attualmente vigente (quindi anche dell'art. 54, comma 1, lett. i), n. 9) del d.lgs. 177/05 che disponeva l'abrogazione dell'art. 20, comma 4, l. 223/90, avente ad oggetto l'obbligo di tenuta del registro).

Tuttavia l'attuale art. 67, comma 1, lett. d) del TU, da un lato non contiene più il riferimento all'art. 20 comma 4, l. 223/90 (norma già abrogata, che prevedeva l'obbligo di tenuta del registro dei programmi), ma dall'altro indica la violazione dell'art. 20 comma 5, l. 223/90, relativa all'obbligo di conservazione delle registrazioni dei programmi, tra le fattispecie che rientrano nella competenza sanzionatoria dell'Agcom, e fa rinvio ad un'ulteriore possibile disciplina regolamentare dell'Agcom in materia di "registrazione dei programmi" genericamente intesa (che potrebbe, quindi, includere forme di tenuta del registro dei programmi).

Occorre una previsione normativa chiara, che definisca in modo puntuale gli obblighi dei fornitori di SMAV ed escluda in modo univoco adempimenti onerosi quanto ormai privi di concreta utilità, come il registro dei programmi.



SANZIONI

Art. 67 Sanzioni di competenza dell'Autorità aggiungere le seguenti previsioni

- Delimitazione dell'ambito applicativo delle sanzioni per violazione degli ordini dell'Agcom al solo caso di inottemperanza a provvedimenti aventi un contenuto specifico ed un destinatario determinato, con esclusione degli atti regolamentari o di amministrazione generale.
- Previsione dell'applicabilità del criterio del cumulo giuridico nel caso di contestazioni aventi ad oggetto la reiterazione della medesima condotta o di condotte analoghe.
- Definizione di un sistema sanzionatorio specifico per le piattaforme di condivisione video, correlato agli obblighi a queste imposti, anche sul piano della trasparenza informativa.
- Previsione di uno specifico apparato sanzionatorio che preveda la potestà di Agcom di sanzionare occupazioni sine titolo in materia di LCN.

CONSIDERAZIONI A SEGUITO DELL'AUDIZIONE DEL 28 SETTEMBRE 2021

Ci pare opportuno esprimere una serie di valutazioni e preoccupazioni emerse a seguito degli interventi svolti dai rappresentanti di RAI nel corso delle audizioni al Senato e alla Camera.

Ci si riferisce in particolare alla richiesta di proseguire – contrariamente a quanto prevede lo schema di d. lgs. approvato dal Consiglio dei Ministri - nella prassi tuttora adottata da RAI che prevede il calcolo degli affollamenti cumulati sulle tre reti generaliste e alla richiesta di aumentare l'affollamento giornaliero all'8% (lo schema prevede il limite al 7% nel 2022 e a partire dal 2023 il 6%).

La modalità di pianificazione pubblicitaria adottata da RAI, che riferisce il limite di affollamento pubblicitario settimanale al complesso della programmazione RAI e non alla programmazione delle singole reti, ha finora consentito alla concessionaria pubblica di concentrare gli spot pubblicitari sulle reti di maggior ascolto (la cui audience risulta per caratteristiche socio-economiche di maggior interesse per gli inserzionisti) discostandosi significativamente dal limite attuale del 4%.

Consentire a RAI di proseguire a cumulare gli affollamenti dei tre canali generalisti introdurrebbe una flessibilità privilegiata non consentita agli operatori commerciali. Oltre che un'anomalia concorrenziale, tale modalità di calcolo produce anche una diminuzione del livello di tutela dei telespettatori dei canali RAI ove si verifica la maggiore concentrazione di pubblicità che sono quelli a maggior audience. La concentrazione sarebbe massima su RAI Uno, rete con maggiori ascolti e più remunerativa dal punto di vista pubblicitario.

È evidente, infatti, che le esigenze finanziarie della RAI non giustificano il sacrificio degli interessi dei telespettatori e del mercato, protetti dalla disciplina dell'affollamento; in caso contrario, ne risulterebbero violati sia la Direttiva in corso di recepimento, sia i generalissimi principi del diritto europeo che tutelano la concorrenzialità del mercato, anche nei confronti di imprese destinatarie di diritti speciali o esclusivi, come la RAI.

Potendo contare sulla certezza della riscossione del canone, la RAI deve ricorrere al finanziamento da pubblicità in maniera assolutamente secondaria e ancillare, qualificandosi come mero contributo integrativo del finanziamento pubblico sulla base del principio di massima valorizzazione delle risorse disponibili.

I problemi di finanziamento della RAI, da questa in più sedi lamentati, non risultano affatto dimostrati e anche ove sussistenti questi dovrebbero essere risolti con strumenti diversi dall'attribuzione di iniqui vantaggi in sede di disciplina degli affollamenti pubblicitari.

Per questa ragione la percentuale del 7% per il 2022 e del 6% a regime è più che sufficiente, tenuto conto che rispetto alla percentuale attuale (4% settimanale) è in proporzione aumentata maggiormente rispetto a quella dei soggetti privati.

Va inoltre rilevato che non è provato l'automatismo tra i nuovi limiti e la perdita dei ricavi. Se la Rai valorizzasse meglio la propria risorsa pubblicitaria, vendendola a prezzi adeguati alla sua programmazione di qualità e agli spazi di palinsesto esclusivi, in misura superiore a quelli attuali, potrebbe senz'altro azzerare quest'impatto con una rivalorizzazione della risorsa pubblicitaria e un beneficio per l'intero settore della comunicazione, non solo audiovisiva.

La RAI, anche con i limiti precedenti applicati con le modalità sopra descritte, non è stata comunque in grado di valorizzare la risorsa pubblicitaria il cui valore è stato per anni depresso dalla RAI medesima con sconti selvaggi superiori al 90%.



Tale modalità di vendita di spazi pubblicitari ha depresso il valore della pubblicità con pesanti riflessi negativi, non solo sui bilanci dei grandi broadcasters ma anche sull'emittenza locale e sulla carta stampata.



ESAME ATTO DEL GOVERNO N. 295

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE

Mediaset ritiene che la direttiva Copyright in fase di recepimento sia un provvedimento fondamentale e necessario per tutte le realtà, produttive e autoriali, che operano nel settore dell'audiovisivo, garantendo una serie di tutele alla creatività e agli investimenti in nuove opere nazionali ed europee.

L'azienda è da sempre impegnata sul tema del Copyright perché ritiene ineludibile tutelare i diritti di chi elabora e produce contenuti da sfruttamenti illeciti, sempre più frequenti sul web dove molti OTT e molti utenti considerano possibile e non dannoso inserire liberamente opere tutelate dal diritto d'autore, mettendo a repentaglio gli investimenti e, a lungo andare, la stessa esistenza dell'attività creativa e produttiva del nostro e degli altri Paesi.

L'impegno delle istituzioni europee per addivenire a una soluzione di compromesso finalizzata a tutelare valori condivisi e identità culturale comune e a rafforzarne i sistemi di protezione del diritto d'autore è stato determinante.

Mediaset ritiene quindi prioritario che l'articolo 17 della Direttiva sia recepito, così come prevede lo schema di decreto legislativo all'esame del Parlamento, nel rispetto della scelta operata dalle istituzioni europee sulla base del principio di responsabilità delle piattaforme in base al quale occorre fare in modo che i titolari dei diritti delle opere siano sempre in grado di concedere o di negare l'autorizzazione per salvaguardare il valore dei propri contenuti e la libertà contrattuale delle parti.

Vanno pertanto respinti con fermezza i tentativi di strumentalizzazione lessicale finalizzati a indebolire il principio dei "best efforts", correttamente tradotto in "massimi sforzi" nello schema di decreto legislativo all'articolo 1, articolo 102-septies, comma 1, lettera a), con traduzioni manipolatorie e fuorvianti per sfuggire agli obblighi imposti dal legislatore europeo. Esempio tipico di tale manipolazione è la richiesta avanzata da alcuni soggetti in sede di consultazione di tradurre il principio con le parole "adoperarsi al meglio".

Attuare soluzioni diverse o addirittura contrastanti come quelle faticosamente raggiunte in sede comunitaria rischierebbe di porre il nostro Paese in palese contrasto con gli obiettivi dell'Unione Europea.

Evidenziato il punto più importante che precede, di seguito alcune proposte di modifica dello schema di decreto di recepimento all'art. 1, comma 1, lett. b)

* * *

Comma 7

Aggiungere le parole: "Non può considerarsi molto breve un estratto suscettibile di qualsiasi autonoma fruizione economica".

Motivazione

L'aggiunta è necessaria in quanto consente di chiarire la disposizione, evitando che il riferimento all'estratto breve consenta utilizzi e pubblicazioni di opere con modalità che si pongano in concorrenza con l'uso legittimo dell'opera originale. Il principio secondo cui l'estratto caricato sulla piattaforma che comunica al pubblico non debba ledere i diritti di sfruttamento economico del titolare dei diritti è in linea con il 3-step test della Convenzione di Berna che la direttiva UE ha riconfermato. In particolare, ai sensi dell'art. 9 della predetta Convenzione, le riproduzioni di opere in casi particolari non devono essere in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera e non devono comportare un ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi del titolare.

Un estratto può considerarsi breve se non contrasta con lo sfruttamento normale e, quindi, se non è tale da costituire di per sé una parte dell'opera suscettibile di autonoma fruizione economica.

* * *

Art. 1 lett. c)

Vanno soppresse le seguenti parole "inclusi i direttori del doppiaggio e i doppiatori".

Motivazione

La modifica non recepisce la direttiva, ma va a introdurre nel nostro ordinamento una nuova categoria di aventi diritto da remunerare, non assimilabile a quella degli artisti e degli interpreti. Va peraltro tenuto conto che la SIAE non riconosce la categoria dei direttori del doppiaggio ma solo dell'adattatore dialoghista.

* * *

Art. 1

Sopprimere la lett. h)

Motivazione

Vedi la motivazione precedente.

* * *

Art. 1, nuovo art. 102 sexies: alla fine del quarto comma sostituire la parola "significativi" con "economici".

Motivazione

L'aggettivo "significativi" appare eccessivamente generico e difficile da applicare in concreto. La difficoltà di interpretazione e quantificazione potrebbe



pertanto generare contenziosi. Appare quindi preferibile parlare di "ricavi economici".

* * *

Art. 1, nuovo art. 102 septies, comma 1, lett a)

Come già precisato va mantenuta l'attuale formulazione della norma attentamente valutata dal Governo e rispondente al testo della direttiva. Il concetto di massimo sforzo e il concetto di diligenza professionale sono pienamente in linea con il considerando 66 della direttiva, laddove si chiarisce che per valutare se l'operatore abbia compiuto i "massimi sforzi" si dovrà verificare se esso "abbia adottato tutte le misure che un operatore diligente adotterebbe per ottenere il risultato di impedire la disponibilità di opere o altri materiali non autorizzati sul suo sito web, tenendo conto delle migliori pratiche del settore".

Come ricordato anche nella relazione allo schema di decreto, il principio del notice and stay down è ormai riconosciuto come unico mezzo di effettiva tutela dei titolari dei diritti.

Infatti, il semplice "take down" non impedisce agli utenti che caricano contenuti di immettere nuovamente le opere protette sulle piattaforme.

Occorre quindi accertarsi che l'utilizzatore abbia compiuto i massimi sforzi per impedire il caricamento in futuro del materiale protetto segnalato o di materiale equivalente (anche alla luce della sentenza della CJUE C-18/18, sentenza del 3.10.19, Eva Glawischnig Piesczek c. Facebook Ireland Limited).

* * *

Art. 102 septies, comma 1, lett. c) e 102 octies lett. a)

Andrebbe sostituita la parola "circonstanziata" con "motivata"

Motivazione

Nel condividere la scelta di non subordinare la rimozione dei contenuti a una complicata e dilatoria definizione di eventuali reclami si evidenzia come sia più coerente con i principi della Direttiva il fatto che la segnalazione sia sufficientemente motivata.

* * *

Art. 102 octies, comma 1

Aggiungere il seguente periodo "Tale esenzione non si applica laddove, a seguito di un'analisi dell'attività della piattaforma, effettuata dall'Agcom, risulti che, nonostante i ricavi risultino inferiori alla soglia fissata dalla presente disposizione, il prestatore di servizi ponga in essere condotte che violino i diritti dei titolari".

Motivazione

La specifica si rende necessaria in quanto il solo criterio quantitativo potrebbe non risultare sufficiente a concedere il beneficio dell'esenzione di responsabilità ai prestatori di servizi di condivisione di contenuti online laddove, a seguito di un'istruttoria condotta dall'Agcom quale Autorità di vigilanza, risultasse che tali soggetti (prestatori di servizi), nonostante le piccole dimensioni pongano in essere condotte lesive dei diritti dei titolari.

* * *

Art. 1, comma lett. n)

Modificare il comma nel modo seguente:

"1. All'articolo 107 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto infine il seguente comma:

"Gli autori e gli artisti interpreti o esecutori che concedono in licenza o trasferiscono i propri diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere o di altri materiali protetti, hanno il diritto a una remunerazione adeguata e proporzionata al valore dei diritti concessi in licenza o trasferiti, ~~nonché commisurata ai ricavi che derivano dal loro sfruttamento~~, anche tenendo conto, ~~in quanto pertinenti, della particolarità del settore di riferimento e dell'esistenza di accordi di contrattazione collettiva, fatto salvo il diritto all'equo compenso previsto da altre disposizioni di legge, ivi incluse quelle di cui agli articoli 46-bis e 84. Sono nulle le pattuizioni contrarie a quanto previsto dal presente comma~~".

Motivazione

Va soppressa l'espressione "nonché commisurata ai ricavi che derivano dal loro sfruttamento" in quanto contrario all'art. 18 della direttiva 2019/790/UE ed in particolare al considerando 73 della stessa. Alla luce del considerando ora detto, si suggerisce di riscrivere l'art. 18 come proposto nel testo. L'equo compenso dell'art. 18 della direttiva Copyright dovrebbe peraltro rendere superfluo il ricorso ad altri meccanismi di remunerazione degli autori e degli artisti, che già ricevono nell'articolo 18 e nei meccanismi di adeguamento dei compensi (art. 20) una protezione adeguata. Va pertanto eliminata anche la parte finale.

* * *

Art. 1 comma 1, lett. o), nuovo art. 110 quater

Sopprimere i commi 4 e 6

Motivazione

La misura della sanzione comminata al soggetto che non ottemperi obblighi di informativa posti a carico dei licenziatari dei diritti o dei loro aventi causa è di per sé assolutamente sproporzionata, in particolare con riferimento all'importo massimo, tenendo conto della natura del bene tutelato e della condotta sanzionata.

Secondo un pacifico principio della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la proporzionalità del trattamento sanzionatorio esige comunque che l'Autorità, amministrativa e/o giurisdizionale, che deve darvi applicazione goda di adeguata discrezionalità nell'apprezzare l'adeguatezza della sanzione rispetto alla gravità dell'illecito, come determinata dalla condotta sanzionata e dal bene tutelato.

In questo caso, la valutazione di proporzionalità deve essere affidata non solo alla graduazione della sanzione irrogata in concreto, ma anche all'utilizzo degli strumenti di flessibilità e di recupero che, nel rispetto del criterio sancito dalla legge delega, il decreto delegato ha parzialmente introdotto e che il regolamento attuativo è chiamato a valorizzare al massimo.

Si ribadisce quindi che il ricorso ai procedimenti sanzionatori debba essere utilizzato soltanto nei casi estremi, nei quali il fornitore di servizi di media

audiovisivi, senza alcuna ragionevole giustificazione, persista nel non volersi conformare agli obblighi di legge.

La norma si espone peraltro a rilievo di incostituzionalità in quanto inserisce nell'ordinamento una presunzione legale non proporzionata e non funzionale a ricostruire la verità dei rapporti tra utilizzatori e titolari. Essa rischia peraltro di innescare un ampio contenzioso.

La soppressione del comma 6 è in linea con l'articolo 19, comma 6, della direttiva 2019/790/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE

"Qualora sia applicabile l'articolo 18 della direttiva 2014/26/UE, l'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai contratti conclusi dalle entità di cui all'articolo 3, lettere a) e b), di tale direttiva o da altre entità soggette alle norme nazionali recanti attuazione di detta direttiva".

* * *

Art. 1 comma 1, lett. c), nuovo art. 110 quater, comma 1 lett. c)
Eliminare le parole da "ivi inclusa" fino a "remunerazione dovuta".

Motivazione

Nel calcolo della remunerazione non vanno computati i ricavi pubblicitari, quindi non è necessaria né opportuna la loro comunicazione da parte degli utilizzatori.